CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II-bis n. 3

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

(Articoli 16 e 17: modifica della procedura di accertamento delle cause di incompatibilità direttamente previste da disposizioni costituzionali)

d'iniziativa del deputato LENZI

Presentata alla Presidenza della Camera il 14 aprile 2011

Onorevoli Colleghi! — La proposta di modifica agli articoli 16 e 17 del regolamento della Giunta delle elezioni che si intende qui avanzare vuole porre fine a quel deprecabile fenomeno in base al quale un deputato, per un lasso di tempo che può giungere anche ad alcuni mesi, può ricoprire contemporaneamente la carica di parlamentare e un'altra carica istituzionale con essa incompatibile, nonostante tale incompatibilità venga prevista espressamente da norme di rango costituzionale.

Ci si riferisce in particolare a tutte le ipotesi previste dall'articolo 122, comma secondo, della Costituzione, che stabilisce che « Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Par-

lamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo ».

Le attuali procedure previste dal regolamento della Giunta volte ad accertare queste incompatibilità prevedono un *iter* che può durare fino a tre mesi, come si è visto dalla concreta esperienza parlamentare.

Si tratta di un tempo decisamente troppo elevato che rende possibile, qualora il soggetto non decida autonomamente di optare subito dopo l'elezione alla Camera dei deputati per l'una o per l'altra carica, cumulare due indennità molto elevate, determinando un intollerabile costo a carico della collettività: lo scopo della presente proposta di modificazione è proprio quello

di ridurre i tempi, in modo da eliminare gli eventuali sprechi che possono venirsi a determinare in ragione di allungamenti del procedimento di verifica.

Per raggiungere questo fondamentale obiettivo è dunque necessario rivedere l'attuale procedura.

Essa, infatti, prevede che la Giunta, tramite un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, sia tenuta a svolgere un'attività istruttoria avente ad oggetto le « cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità » (articolo 16, comma 1).

Questa fase istruttoria prevede inoltre una partecipazione del deputato interessato, in contraddittorio con il Comitato, tramite lo scambio di documenti.

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 16 intende rimuovere proprio la necessità di questa lunga fase in tutti quei casi in cui la causa d'incompatibilità con il mandato parlamentare sia una di quelle « previste espressamente da disposizioni costituzionali » (così il nuovo comma 2-bis dell'articolo 16 del regolamento della Giunta).

È previsto un termine di dieci giorni, decorrente dall'elezione o dalla nomina alla carica incompatibile, entro cui il Comitato si riunisce per accertare d'ufficio la situazione d'incompatibilità. Ove questa sia effettivamente accertata, il Comitato comunica al deputato gli esiti dell'accertamento e propone alla Giunta di dichiarare l'incompatibilità. Tale dichiarazione non forma però oggetto di una votazione da parte della Giunta e diviene così definitiva, a meno che cinque deputati non ritengano necessario lo svolgimento di una ulteriore attività istruttoria, nel qual caso gli atti tornano al Comitato, che ha sette giorni di tempo per svolgere tale attività. Questa richiesta di riesame può essere formulata una sola volta.

A seguito di questi eventuali, ulteriori, adempimenti istruttori, la Giunta formula la delibera d'incompatibilità, che non è suscettibile di riesame e che viene comunicata immediatamente al Presidente della Camera: quest'ultimo invita quindi

il deputato che ricopre la carica incompatibile a scegliere, nel termine di dieci giorni, se continuare a ricoprire tale carica o optare invece per quella parlamentare.

Nel caso in cui il termine di dieci giorni decorra senza che il deputato abbia optato per la carica parlamentare, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la decisione della Giunta delle elezioni, che produce l'effetto immediato di dichiarare la decadenza dal mandato parlamentare, senza la necessità di una votazione da parte dell'Aula.

Si stabilisce inoltre, in ossequio alla prassi della Giunta delle elezioni, che l'opzione tardiva, compiuta cioè oltre il termine di dieci giorni, possa essere utilmente effettuata solo per rinunciare al mandato parlamentare e non alla carica con esso incompatibile. In questo caso l'Assemblea prende atto della volontà del deputato con lo stesso meccanismo previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera: l'Assemblea riceve, dal suo Presidente, una semplice comunicazione contenente le dimissioni dall'incarico parlamentare rassegnate dal deputato che abbia optato per una carica con esso incompatibile.

Infine si prevede che il deputato che voglia optare per il mandato parlamentare sia obbligato a trasmettere alla Giunta una copia della lettera di dimissioni dalla carica incompatibile, nella quale emerga chiaramente la sua volontà di rinunciare alle funzioni e ai benefici economici connessi a tale carica. L'attuale formulazione del regolamento configura invece l'invio di questa documentazione non come un obbligo ma come una semplice facoltà, che il deputato è libero di esercitare.

La proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni qui formulata intende in sostanza abbreviare al minimo i tempi necessari a dichiarare le situazioni di incompatibilità con il mandato parlamentare previste dalla Carta costituzionale e stabilire, per questi casi, una sorta di automatismo degli effetti che tale dichiarazione comporta, ossia la deca-

denza dal mandato parlamentare. La possibilità che un parlamentare possa cumulare contemporaneamente due di quelle cariche istituzionali previste dall'articolo 122, comma secondo, della Costituzione configura purtroppo un'eventualità non infrequente, che comporta dei costi inaccet- | Giunta delle elezioni.

tabili a carico della collettività, considerando che a ciascuna carica corrisponde una sostanziosa indennità.

Per questi motivi si auspica un esame in tempi rapidi della presente proposta di modificazione del regolamento

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

ART. 16.

(Istruttoria e contraddittorio).

- 1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, ineleggibilità e la decadenza degli stessi.
- 2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:
- a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;
- b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere a) o c);

MODIFICHE PROPOSTE

ART. 16.

(Istruttoria e contraddittorio).

1. Identico.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

- 2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi dalla dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero entro quattro mesi dalla conoscenza di situazioni idonee a configurare una causa di ineleggibilità anche sopravvenuta, di incompatibilità o decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:
 - a) identica;

b) identica;

c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso. All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.

c) identica.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Non si procede all'istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2 per l'accertamento delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali. In tali casi il Comitato si riunisce non oltre il termine di dieci giorni dall'avvenuta elezione o nomina alla carica incompatibile, ovvero dall'avvenuta proclamazione a deputato ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, comunica al deputato interessato gli esiti del suo accertamento, avanzando la conseguente proposta di dichiarazione di incompatibilità alla Giunta.

Art. 17. (Delibere e procedimento).

Art. 17. (Delibere e procedimento).

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. Identico.

1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di ac-

certamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).

- 2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.
- 2. La Giunta prende atto delle proposte formulate dal Comitato di accertamento delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, le quali si intendono approvate senza procedere a votazioni, salvo che cinque componenti della Giunta chiedano un rinvio degli atti al Comitato per un supplemento istruttorio. Il rinvio degli atti al Comitato può essere richiesto una sola volta. In caso di rinvio il Comitato svolge il supplemento istruttorio entro il termine di sette giorni e nella prima seduta utile la relativa proposta è sottoposta alla Giunta, che ne prende atto definitivamente ai sensi e per gli effetti del presente comma.
- 3. Salvo quanto previsto al comma 2, le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva per il mandato parlamentare è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.
- 4. Delle cause di incompatibilità accertate dalla Giunta ai sensi del comma 2 viene data immediata comunicazione al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro

3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinunzia.

- 4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.
- 5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.

- dieci giorni tra il mandato parlamentare e la carica o ufficio incompatibile. Trascorso inutilmente tale termine, e salva la possibilità di dimissioni dal mandato parlamentare agli effetti dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato.
- 5. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato è tenuto comunque a far pervenire copia della propria lettera di dimissioni dalla carica incompatibile recante il protocollo in arrivo dell'ente di riferimento, accompagnata da una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta, anche mediante il ricorso a fonti informative pubbliche provviste di valore certificativo, può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinunzia.
 - 6. Identico.
 - 7. Identico.

- 6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.
- 8. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13, salva la possibilità di rinunciarvi.